



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto del 15 gennaio 2019, n. 3/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota del 28 ottobre 2020 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con la quale il Sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione per il tramite del CAL;

VISTA la nota del 30 ottobre 2020 del CAL con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

VISTA l'ordinanza n. 51/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione alla Camera di consiglio del 18 dicembre 2020;

UDITO il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA,

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - dopo aver ampiamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nonché dettagliato il servizio posto in essere da una dipendente del Comune e i giorni di ferie in concreto fruiti - ha posto a questa Sezione il seguente quesito: *«se sia possibile "monetizzare" le ferie maturate e non godute, alla data di collocamento in quiescenza, dalla citata dipendente»*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla giurisprudenza contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente la riconducibilità, con carattere di generalità ed astrattezza, alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato e trasmessa per il tramite del CAL.

1.2. Per quanto attiene al profilo oggettivo, giova ricordare preliminarmente come il limite della funzione consultiva fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. È stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo come sia necessaria la sussistenza dell'ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere. Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere

generale. Infine, l'esercizio della funzione consultiva da parte della Sezione non può interferire con quello di altre funzioni di controllo alla stessa intestate. Come, infine, evidenziato anche da altra Sezione di questa Corte (Sez. contr. Lombardia n. 267/2016/PAR), quesiti, come quello in esame, non possono formare oggetto di parere, in quanto miranti ad ottenere l'avallo preventivo della magistratura contabile in riferimento alla conclusione di specifici atti gestionali che rientrano, nel rispetto delle previsioni di legge applicabili, nella discrezionalità dell'Ente.

2. Più di recente (cfr. Sez. Autonomie deliberazione n. 11/2020/QMIG) è stato ulteriormente evidenziato che *“in ogni caso «la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari» (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG). Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità. In proposito, si ricorda che l'art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, nel disciplinare le ipotesi di archiviazione del fascicolo istruttorio da parte del P.M. erariale, stabilisce espressamente l'assenza di colpa grave anche quando «l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi»”.*

2.1. Alla luce dei principi ora richiamati, la richiesta di parere in esame non può essere dichiarata ammissibile, in quanto non risulta volta a risolvere un quesito interpretativo di portata generale, non essendo neppure evocato un dubbio interpretativo sulla disciplina di riferimento, ma finisce per sostanziarsi nella richiesta di una preventiva valutazione della legittimità di atti gestionali in corso di adozione e riferiti ad uno specifico destinatario.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2020.

Il Magistrato relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Lorella GIAMMARIA